



OSSERVATORIO L'ITALIA E LA CEDU N. 2/2015

2. LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO CONDANNA L'ITALIA PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO *NULLUM CRIMEN, NULLA POENA SINE LEGE*

Con sentenza del 14 aprile 2015, relativa al caso *Contrada c. Italia*, i giudici di Strasburgo condannano il nostro paese per violazione dell'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ai sensi del quale «*Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui fu commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non può del pari essere inflitta una pena maggiore di quella che sarebbe stata applicata al momento in cui il reato è stato commesso.*».

Come è noto, il ricorrente è stato condannato dai giudici italiani per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa per fatti avvenuti tra il 1979 e il 1988. È il 24 dicembre 1992 quando l'ex agente del SISDE viene arrestato con l'accusa di cui sopra e la prima sentenza di condanna viene formulata dal tribunale di Palermo il 5 aprile 1996. Dopo essere stato condannato in via definitiva, il Sig. Contrada presenta ricorso alla Corte di Strasburgo nel luglio del 2008.

Tuttavia, è da segnalare che il reato per il quale il ricorrente è stato condannato non era espressamente previsto come reato autonomo dal nostro codice penale, ma è stato il risultato di un'elaborazione giurisprudenziale che si è sviluppata a partire dagli anni '80 e che si è consolidata nel 1994 (quindi in epoca successiva ai fatti contestati al ricorrente e successiva anche alla data in cui il ricorrente fu arrestato).

Il concorso esterno in associazione mafiosa, quindi, non ha una sua autonoma formulazione nel nostro ordinamento, ma è il risultato del combinato disposto degli articoli 416 bis c.p. («associazione mafiosa») e 110 c.p. («concorso in reato») e si verifica quando un soggetto, pur non essendo formalmente membro di un'organizzazione di tipo mafioso, svolga funzioni di collaborazione, intermediazione, collegamento volte a favorire l'attività criminale dell'organizzazione stessa.

Nell'esaminare il caso in oggetto la Corte riprende la sua giurisprudenza di recente richiamata nel caso *Roblena c. Repubblica ceca*, deciso con sentenza del 27 gennaio 2015, in cui si sottolinea che «*La garantie que consacre l'article 7, élément essentiel de la prééminence du droit, occupe une place primordiale dans le système de protection de la Convention, comme l'atteste le fait que l'article 15 n'y autorise aucune dérogation même en temps de guerre ou autre danger public menaçant la vie de la nation (par. 77).*».

La Corte ricorda, inoltre, che il suo compito non consiste nel sostituirsi alle giurisdizioni nazionali nell'accertamento e nella valutazione dei fatti, ma essa gode di un potere di controllo più ampio, nel momento in cui per verificare se vi sia stata o meno violazione dell'art. 7 deve appurare l'esistenza di una base legale per l'inflizione di una condanna o di una pena (par. 62). In altre parole, la Corte deve constatare se la condanna del ricorrente si sia fondata su una base giuridica sufficientemente chiara.

Secondo la Corte, non vi è dubbio che il concorso esterno in associazione di tipo mafioso sia il risultato di un'evoluzione giurisprudenziale consolidatasi nel 1994, pertanto «à l'époque où les faits reprochés au requérant ont été commis (1979-1988), l'infraction en cause n'était pas suffisamment claire et prévisible pour celui-ci. Le requérant ne pouvait donc pas connaître en l'espèce la peine qu'il encourait du chef de la responsabilité pénale découlant des actes qu'il avait accompli» (par. 75).

La Corte ritiene questi elementi sufficienti per dichiarare l'avvenuta violazione dell'art. 7 da parte dello Stato italiano.

FRANCESCA PERRINI